



COMUNE DI CORTIGLIONE

Provincia di Asti

SEZIONE 3 - SOTTOSEZIONE 3.3

ALLEGATO C

PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

Organizzazione dell'Ente e del suo personale

Personale dipendente alla data del DUPS

<i>Qualifica funzionale</i>	<i>Previsti nella ex pianta organica</i>
Ex D	2 di cui 1 part time al 50%
Ex C	1 part time al 50%
Ex B	1 part time al 30%

Area demografica/statistica:

<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica funzionale</i>	<i>n. previsti in P.O</i>	<i>n. in servizio</i>
Ex D4	Istruttore direttivo titolare di posizione organizzativa	1	1

Personale in convenzione alla data del DUPS

<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica funzionale</i>	<i>Area</i>	<i>Partecipazione del Comune</i>
Ex C5	Istruttore direttivo titolare di posizione organizzativa	Ufficio tecnico (responsabile)	6/36
Ex D4	Istruttore direttivo titolare di posizione organizzativa	Ufficio ragioneria (responsabile)	12/36

Altro personale

L'Amministrazione si avvale di n. 1 personale manutentivo ex cat B3 per 4 ore in convenzione con il Comune di Mongardino nonché di n. 1 cantiere di lavoro attraverso l'Unione Vigne e Vini .

Il segretario comunale è in convenzione con i Comuni di Calamandrana, Maranzana, Fontanile.

Il personale può essere affiancato periodicamente e per specifici progetti da cantieri di lavoro, LSU, lavoratori di pubblica utilità, stagisti, tirocinanti.

La capacità assunzionale del Comune.

L'Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- sulla base delle risultanze di cui all'art 33 comma 2 del D. Lgs. 165/2001, l'Ente non presenta situazioni di esubero o eccedenza di personale rispetto alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente;
- ha approvato con propria deliberazione n 13 in data 14.04.2023 il Piano triennale di azioni positive 2023 - 2025 in materia di pari opportunità;
- assicura il contenimento delle spese di personale nel rispetto dell' art. 1 comma 562 L.296/2006 che per quanto riguarda gli enti locali non soggetti a patto nel 2015, il parametro temporale di riferimento su cui computare il limite di spesa complessiva del personale è l'anno 2008 e che tale limite è pari a € **158.534,00** quale valore fisso ed invariabile;
- ha rispettato gli obblighi di certificazione dei crediti come da art. 9 comma 3 bis D.L. 185/2008;
- ha rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, dei rendiconti, del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP);
- ha approvato il Regolamento per la graduazione degli incarichi di elevata qualificazione - Sistema di misurazione e valutazione della performance del personale con delibera G.C. 14 in data 02/05/2023;

rientra, sulla base delle risultanze sotto riportate nella casistica dei comuni di cui a norma dell'art. 5 commi 1 e 2 D.M. 17.03.2020 fino al 31 dicembre 2024 (percentuale pari al 26,96%) secondo il quale può incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, non superiore al valore soglia individuato dalla tabella 1 di cui al comma 1 di ciascuna fascia demografica;

- nell'anno 2009 la spesa per le forme flessibili di lavoro è stata di € 0,00 e in sede di bilancio di previsione si prevede una spesa di personale a tempo determinato superiore (deliberazione Sezione delle autonomie della Corte dei conti *"Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, idonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento"*);

Alla luce del quadro normativo sopra delineato e delle considerazioni esposte, tenuto conto degli obiettivi specifici perseguiti e dei compiti istituzionali affidati all'intero apparato, è possibile procedere al piano triennale dei fabbisogni di personale, dando contestualmente atto che:

- a) le risorse potenzialmente disponibili per l'anno 2024 per nuove assunzioni sono pari a Euro **41.806,86 €**

b) dovrà essere posto in atto un costante monitoraggio della spesa di personale al fine di rispettare le disposizioni di cui all'art. 5 commi 1 e 2 del DM 17.03.2020;

c) tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione delle previsioni inserite nel presente provvedimento, nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti, sono demandati al Segretario Comunale.

Comune di Cortiglione					
Calcolo delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.					
Ai sensi dell'art. 33 del DL 34/2019 e del Decreto 17 marzo 2020					
Abitanti	500	Prima soglia	Seconda soglia	Incremento massimo ipotetico spesa	
Anno Corrente	2023	29,50%	33,50%	%	€
				34,00%	53.901,56 €
				%	€
Entrate correnti		FCDE	21.765,00 €	Incremento spesa - I FASCIA	
Ultimo Rendiconto	630.529,26 €	Media - FCDE	562.289,42 €	%	€
Penultimo rendiconto	592.500,54 €	Rapporto Spesa/Entrate		33,70%	41.806,86 €
Terzultimo rendiconto	529.133,45 €	22,06%		%	€
Spesa del personale		Collocazione ente			
Ultimo rendiconto	124.068,52 €	Prima fascia			
Margini assunzionali		FCDE			
	0,00 €				
Utilizzo massimo margini assunzionali		Incremento spesa			
	0,00 €	41.806,86 €			
Spesa del Personale					
Impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;					

Entrate Correnti							
Media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.							
Fasce demografiche	Prim a sogli a	Seconda soglia	Incremento spesa personale massimo annuo				
			2020	2021	2022	2023	2024
Comuni con meno di 1.000 abitanti;	29,50 %	33,50%	23,00%	29,0 0%	33,00 %	34,00%	35,00 %
Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;	28,60 %	32,60%	23,00%	29,0 0%	33,00 %	34,00%	35,00 %
Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;	27,60 %	31,60%	20,00%	25,0 0%	28,00 %	29,00%	30,00 %
Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;	27,20 %	31,20%	19,00%	24,0 0%	26,00 %	27,00%	28,00 %
Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;	26,90 %	30,90%	17,00%	21,0 0%	24,00 %	25,00%	26,00 %
Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti;	27,00 %	31,00%	9,00%	16,0 0%	19,00 %	21,00%	22,00 %
Comuni da 60.000 a 249.999 abitanti;	27,60 %	31,60%	7,00%	12,0 0%	14,00 %	15,00%	16,00 %
Comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti;	28,80 %	32,80%	3,00%	6,00 %	8,00%	9,00%	10,00 %
Comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.	25,30 %	29,30%	1,50%	3,00 %	4,00%	4,50%	5,00%
Resti assunzionali							
Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali massimi annui, fermo restando il non superamento del limite dato dalla prima soglia in relazione al rapporto tra le spese del personale e le entrate, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.							
Comuni sotto i 5.000 abitanti facenti parte di un'unione							
Per il periodo 2020-2024, i comuni con meno di cinquemila abitanti, che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, che fanno parte dell'«Unione di comuni» prevista dall'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per i quali la maggior spesa per personale consentita dal presente articolo risulta non sufficiente all'assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato, possono, nel periodo 2020-2024, incrementare la propria spesa per il personale a tempo indeterminato nella misura massima di 38.000 euro non cumulabile, fermi restando i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. La maggiore facoltà assunzionale ai sensi del presente comma è destinata all'assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale purché collocata in comando obbligatorio presso la corrispondente Unione con oneri a carico della medesima, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale previsto per le Unioni di comuni.							
Comuni che si collocano nella seconda fascia							
I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta compreso fra il valore della prima soglia e quello della seconda soglia, per fascia demografica, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.							
Comuni che si collocano nella terza fascia							

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore della seconda soglia per fascia demografica adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore alla seconda soglia per fascia demografica applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.